

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 24/07/2020**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X ZOTTI FABIO	Sindaco
X PANADA ANTONIETTA	Consigliere
X PICCINELLI MARCO	Consigliere
X MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X RIZZI FEDERICA	Consigliere
X COLOMBI FABRIZIO	Consigliere
X ROMAGNOLI ALESSANDRA	Consigliere
X RADICI DIEGO	Consigliere
X BONOMETTI MARIUCCIA	Consigliere
X NICCOLI JACOPO	Consigliere
X TIRABOSCHI ALBERTO	Consigliere
BOTTERI EMANUELE	Consigliere
X LOMBARDI JESSICA	Consigliere
X LAURO TIZIANA	Consigliere
X PEDERZOLI ALEX	Consigliere
X TOFANELLI LUCA	Consigliere
X BODEI MANUEL	Consigliere

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Avv. Federica Rizzi, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio comunale in data 16/04/2020, prot. n. 6987, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18/2020;

DÀ ATTO che il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche, in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID - 19.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco dott. Fabio Zotti, riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare.

VISTA la disciplina della suddetta imposta, recata dai commi da 639 a 714 del succitato articolo 1 della legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 27, lett. a) e b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che reca la disciplina della nuova IMU e testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle*



disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente stabilisce: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...”;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI;
- ✓ il comma 1 del citato articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 stabilisce che: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a) l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- b) l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - ✓ il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - ✓ il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- c) si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.



15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

VISTO ed ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

RITENUTO di dovere dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di concludere tempestivamente il procedimento.

ATTESO CHE l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1. *DI APPROVARE* le premesse, i richiami e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. *DI APPROVARE*, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 35 articoli e dell'allegato **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**;
3. *DI DARE ATTO CHE*:
 - a) il suddetto regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020, a condizione che la pubblicazione di cui al comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento stesso si riferisce;
 - b) a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
4. *DI DELEGARE* il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
5. *DI PUBBLICARE* la presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto - sezione di secondo livello "Atti generali";
6. *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

INOLTRE, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;



CON voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Federica Rizzi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro





COMUNE DI MAZZANO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Allegato "A" - approvato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 24/07/2020

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Indice

Titolo I - Disposizioni generali	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Soggetto attivo	4
Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Articolo 4 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	5
Articolo 5 - Conferimento dei rifiuti.....	5
Titolo II - Presupposto e soggetti passivi	5
Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	5
Articolo 7 - Soggetti passivi.....	6
Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	6
Articolo 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Articolo 10 - Superficie degli immobili	8
Titolo III - Tariffe	9
Articolo 11 - Costo di gestione.....	9
Articolo 12 - Determinazione della tariffa	9
Articolo 13 - Articolazione della tariffa	9
Articolo 14 - Periodi di applicazione del tributo	10
Articolo 15 - Tariffa per le utenze domestiche	10
Articolo 16 - Occupanti le utenze domestiche	11
Articolo 17 - Contenitori per le utenze domestiche.....	11
Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche	12
Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche	13
Articolo 20 - Scuole statali	14
Articolo 21 - Tributo giornaliero	15
Articolo 22 - Banche di mercato e attività commerciali con bancarelle	15
Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi sportivi, politici, culturali, di spettacolo, alloggi itineranti.....	15
Articolo 24 - Tributo provinciale.....	16
Titolo IV -Riduzioni e agevolazioni	16
Articolo 25 - Riduzioni per le utenze domestiche	16
Articolo 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	16
Articolo 27 - Riduzioni per il recupero	17

Articolo 28 - Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	17
Articolo 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	18
Articolo 30 - Agevolazioni	19
Titolo V - Dichiarazione e versamento	19
Articolo 31 - Obbligo di dichiarazione	19
Articolo 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	20
Articolo 33 - Trasmissione della documentazione	21
Articolo 34 - Versamento	21
Titolo VI - Disposizioni finali.....	21
Articolo 35 - Diposizioni finali e transitorie.....	21
ALLEGATO.....	22

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza territoriale si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la definizione e la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla vigente normativa di settore, recata in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento le seguenti sostanze:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, purché, per le utenze di superficie complessiva superiore a 5000 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il triplo del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, indichi - entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 5 - Conferimento dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica.
2. Gli utenti sono tenuti a ritirare la prescritta attrezzatura standard e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando i sacchi o i contenitori forniti dal Comune o dall'Ente Gestore.
3. La dotazione annuale standard di sacchi, commisurata al livello minimo di conferimento di cui all'articolo 38, comma 5, è gratuita. Il ritiro di ulteriori sacchi comporta l'addebito del costo di acquisto dei medesimi, indicato nelle delibere tariffarie.
4. Il Comune può individuare ulteriori contenitori volti al miglioramento del servizio.

Titolo II - Presupposto e soggetti passivi

Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche costituisce presunzione anche il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione di utilizzo rilasciata a pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 - Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
- 6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, comprese le scuole di danza, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli dei clienti e dei dipendenti, le aree verdi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La condizione di cui al comma precedente deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, comma 4 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 4, comma 1, fermo restando quanto al secondo comma della norma.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e le relative quantità presunte. Ai fini dell'esclusione la relativa dichiarazione dovrà essere presentata: a) entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'esclusione dell'intera annualità b) entro il mese di luglio per l'esclusione dal secondo semestre.
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco.

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Caseifici, cantine sociali	55
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	55
Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetro resine	75

Articolo 10 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione, nonché le eventuali ulteriori superfici operative, come le zone di pulizia degli autoveicoli.

Titolo III - Tariffe

Articolo 11 - Costo di gestione

1. la TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 267/2000.

Articolo 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie, in particolare sulla base ai coefficienti di produttività Kb e/o Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare attraverso la riduzione del 15% della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che adottino sistemi di compostaggio e purché: a) non venga consegnato al sistema di raccolta porta a porta il rifiuto organico e b) venga restituito il bidone da 25 lit (marrone) consegnato all'utenza. L'utenza dovrà dare immediata comunicazione della cessazione dell'utilizzo dei sistemi di compostaggio; potranno essere effettuati sopralluoghi presso le utenze domestiche per verificare l'effettivo utilizzo del sistema dichiarato.
5. Le delibere tariffarie individuano, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, il livello minimo di conferimento, addebitato anche in presenza di conferimenti inferiori.

Articolo 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio.

Articolo 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie dell'alloggio e al numero degli occupanti, secondo le norme contenute nel metodo (attualmente punto 4.1, all.1, D.P.R. 158/1999).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata rapportando i costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze domestiche, alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo quanto ai successivi commi.
3. Sulla base di rilevazioni statistiche, relative anche al territorio comunale o a realtà simili, ed agli obiettivi di raccolta differenziata, il Comune determina il volume previsto di rifiuto secco residuo da imputare annualmente a ciascuna tipologia di utenza in funzione del numero degli occupanti, e, in relazione a tale volume, la quota variabile in modo da coprire i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche in misura compresa tra il 70% ed il 95%.
4. Alle utenze che effettuino conferimenti superiori a quanto previsto al comma precedente sarà altresì addebitato il costo dei maggiori rifiuti conferiti, determinato dal Comune in modo da disincentivare tali ulteriori conferimenti. Agli utenti che non abbiano tempestivamente ritirato i contenitori e i sacchi di cui al successivo articolo 17 è addebitato, a questo titolo, un importo pari al doppio della quota variabile di spettanza. Gli introiti così ottenuti saranno destinati prioritariamente a coprire tutti i residui costi variabili ed eventuali sbilanci di gestione dell'anno di competenza; per la parte eventualmente residua saranno imputati alla gestione successiva.

5. E' compresa nella quota variabile di cui al comma 3 la fornitura annuale dei sacchi indicati al secondo comma dell'articolo 17. Saranno invece addebitati a parte, in base al costo specifico stabilito dal Comune: a) i prelievi di ulteriori sacchi; b) i conferimenti di rifiuti ingombranti presso la piattaforma ecologica, computati in ragione del peso.
6. In caso di perdita o indisponibilità del dato relativo al quantitativo o volumetria di rifiuti conferiti, la quota variabile verrà computata in via presuntiva, sulla base dei conferimenti effettuati in periodi precedenti e/o successivi, o in mancanza, in base a dati medi relativi alla specifica tipologia di utenza.

Articolo 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza, nonché dalle unità abitative tenute a disposizione dai residenti (seconde case), dagli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e dagli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato in base a quanto indicato dall'utente o in mancanza in due componenti, salvo accertamento dell'effettivo numero dei componenti.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in R.S.A. o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 13, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 17 - Contenitori per le utenze domestiche

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore
Indifferenziato	n. 1 Bidone da 50 lit. dotato di microchip (per n. 1 componente) n. 1 Bidone carrellato da 120 lit dotato di microchip (grigio)
Organico	n. 1 Contenitore aerato da lit. 10 n. 1 bidone da 25 lit (marrone)

Vetro alluminio e metallo	n. 1 Bidone da 35 lit (verde)
---------------------------	-------------------------------

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi per la consegna dei rifiuti:

Rifiuti	Sacchi
Organico	n. 200 Sacchi di carta
Plastica	n. 50 Sacchi da 120 lit. (gialli)
Pannolini bambini	n. 105 Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni)

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.
4. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a tariffa secondo le norme contenute nel metodo (attualmente punto 4.3, all.1, D.P.R. 158/1999).
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata commisurando i costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze non domestiche alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo i commi seguenti.
- Sulla base di rilevazioni statistiche, relative anche al territorio comunale o a realtà simili, ed agli obiettivi di raccolta differenziata, il Comune determina il volume previsto di rifiuto secco residuo da imputare annualmente a ciascuna tipologia di utenza, in funzione dell'attività in essa esercitata, e in relazione a tale volume la quota variabile in modo da coprire i costi variabili imputabili alle utenze non domestiche tra il 70% ed il 95%.
- Alle utenze che effettuino conferimenti superiori a quanto previsto al comma precedente sarà altresì addebitato il costo dei maggiori rifiuti conferiti, determinato dal Comune in modo da disincentivare tali ulteriori conferimenti. Agli utenti che non abbiano tempestivamente ritirato i contenitori e i sacchi assegnati è addebitato, a questo titolo, un importo pari al doppio della quota variabile di spettanza. Gli introiti così ottenuti saranno destinati prioritariamente a coprire tutti i residui costi variabili ed eventuali sbilanci di gestione dell'anno di competenza; per la parte eventualmente residua saranno imputati alla gestione successiva.
- Saranno invece addebitati a parte, in base al costo specifico stabilito dal Comune i conferimenti di rifiuti ingombranti presso la piattaforma ecologica, computati in ragione del peso.
- In caso di perdita o indisponibilità del dato relativo alla volumetria di rifiuti prodotti, il calcolo della quota variabile verrà effettuato in via presuntiva, sulla base dei conferimenti effettuati in periodi precedenti e/o successivi, o in mancanza, in base a dati medi relativi alla specifica tipologia di utenza.

7. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata, di cui all'art. 226 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
8. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato, con volume correlato all'attività svolta e alle superfici occupate, e se necessari idonei contenitori/sacchi per il conferimento dei rifiuti differenziati di carta, vetro/lattine, organico e plastica. Il costo dei sacchi prelevati da ciascuna utenza verrà distintamente addebitato.
9. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.
10. I contenitori assegnati devono essere restituiti all'atto della chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza:

<i>Categorie utenze non domestiche</i>	
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere

18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento ai codici ATECO in essere sia per l'attività principale che per eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicata è differenziata in funzione delle diverse destinazioni d'uso dei locali. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altra documentazione.

Articolo 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per mediante modello F24.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, soltanto le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 30 (agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 22 - Banchi di mercato e attività commerciali con bancarelle

1. È istituita la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto, pulizia delle aree riservate e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli ambulanti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree o suolo pubblico. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
4. La tariffa dovrà coprire i costi effettivi sostenuti per la gestione del servizio e sarà parametrata per il singolo utente in relazione alla superficie occupata e alla potenziale produzione di rifiuti (attualmente i coefficienti kd di cui al punto 4.4. del DPR 158/1999).
3. La tariffa potrà essere riscossa dal Comune insieme al canone per la tassa di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi sportivi, politici, culturali, di spettacolo, alloggi itineranti

1. È istituita la tariffa giornaliera per il servizio di raccolta, trasporto, pulizia delle aree riservate e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da eventi e manifestazioni occasionali svolte temporaneamente, con o senza concessione, su aree o suolo pubblico. Per temporaneo si intende un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata alla superficie occupata e per giorno di occupazione, in funzione dei coefficienti di produttività individuati per la specifica attività insediata, divisa per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di 20 € ad evento.
3. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Gestore del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.

4. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
5. La tariffa giornaliera potrà essere riscossa insieme alla tassa per la concessione di occupazione di suolo pubblico.
6. In occasione di occupazione o detenzione di suolo pubblico da parte di alloggi itineranti, è previsto il conferimento differenziato dei rifiuti presso la piattaforma ecologica ed il pagamento della specifica tariffa stabilita dal Comune.

Articolo 24 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Titolo IV -Riduzioni e agevolazioni

Articolo 25 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile purché:
 - a) non venga consegnato al sistema di raccolta porta a porta il rifiuto organico e b) venga restituito il bidone da 25 lit (marrone) consegnato all'utenza. L'utenza dovrà dare immediata comunicazione della cessazione dell'utilizzo dei sistemi di compostaggio; potranno essere effettuati sopralluoghi presso le utenze domestiche per verificare l'effettivo utilizzo del sistema dichiarato.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 25.

Articolo 27 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati, di seguito indicati, che il produttore dimostri di aver avviato in proprio al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
 - CER 150101 Imballaggi in carta e cartone
 - CER 150102 Imballaggi in plastica
 - CER 150107 Imballaggi in vetro
 - CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - CER 150103 Imballaggi in legno
2. Per fruire della presente riduzione è necessario aver restituito entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i contenitori per la consegna dei rifiuti recuperabili e non aver ritirato sacchi presso i distributori.
3. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione del presente articolo, sono i seguenti:
 4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore all'80% della parte variabile della tariffa, viene determinata moltiplicando le quantità documentate avviate a recupero per una percentuale non superiore al 50% del costo a carico del Comune, come desumibile dal Piano Finanziario di cui all'articolo 11, e dalle relative deliberazioni tariffarie.
 5. Il Comune potrà integrare il servizio pubblico con servizi di raccolta aggiuntivi dedicati alle utenze non domestiche caratterizzate da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. I costi di questi servizi aggiuntivi saranno a carico delle utenze stesse. I rifiuti raccolti potranno concorrere alla riduzione di cui al punto 3 in quanto effettiva quantità avviata al recupero dall'utenza stessa.
 6. La riduzione deve essere richiesta annualmente, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.
 7. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi avvisi di pagamento della tariffa.
 8. Il produttore che ha beneficiato della riduzione, nel caso in cui sia obbligato, deve presentare, a specifica richiesta, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
 9. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune nel piano finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 28 - Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni

assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Mazzano l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma 1 di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 4.
6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.
7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
10. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
11. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 8, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
12. La riduzione di cui al presente articolo non può sommarsi alla riduzione relativa al CER 200108 di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 30 - Agevolazioni

1. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa, calcolata con riferimento ad un solo occupante: a) le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione dei soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all'articolo 16, comma 5, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo; b) utenze domestiche non occupate, a condizione: 1) che i consumi relativi all'energia elettrica e gas evidenzino il mancato uso dei locali; 2) che venga restituita l'intera dotazione consegnata all'utente; 3) che non venga effettuato alcun tipo di conferimento.
2. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa le utenze non domestiche non occupate a condizione: 1) che i consumi relativi all'energia elettrica e gas evidenzino il mancato uso dei locali; 2) che venga restituita l'intera dotazione consegnata all'utente; 3) che non venga effettuato alcun tipo di conferimento. Ai fini del calcolo della quota fissa da addebitare, le utenze non domestiche soggette alla riduzione di cui al presente comma, potranno essere assoggettate alla tariffa della categoria cod. 03 "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta".
3. Per le aziende agrituristiche la parte variabile della tariffa è ridotta del 30% rispetto alla tariffa prevista per le categorie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante", a seconda che l'azienda agrituristica effettui o meno, oltre all'ospitalità, la somministrazione di pasti.
4. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%: a) per le aree ed i locali, occupati da Stato, Regione, Provincia e Comune, utilizzati esclusivamente a fini istituzionali comprese le scuole pubbliche; b) per i locali e le aree adibiti ad attività scolastiche private legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche; c) per i locali e le aree occupati da Aziende Sanitarie Locali, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, enti di assistenza e beneficenza, oratori parrocchiali, abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e comunità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale; d) Residenze Socioassistenziali Anziani (R.S.A.) e asili nido.
5. Nell'ambito degli interventi socio assistenziali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 25.

Titolo V - Dichiarazione e versamento

Articolo 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare la variazione dei componenti la famiglia anagrafica.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. In ragione della modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la dichiarazione deve essere presentata entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, numero degli occupanti e i dati identificativi del proprietario dell'alloggio;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi dei soggetti occupanti l'alloggio (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati identificativi del proprietario dell'alloggio;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali al fine di provvedere al ritiro ovvero alla riconsegna dei contenitori assegnati.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.

Articolo 33 - Trasmissione della documentazione

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Articolo 34 - Versamento

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti entro il mese di luglio dell'anno di imposizione ed entro il mese di marzo dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
2. Nel caso di pagamento in unica soluzione, il Comune procederà ad effettuare i dovuti conguagli a seguito del calcolo degli svuotamenti dei rifiuti effettuati dal contribuente tramite il servizio "porta a porta".
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, dovuta in favore del Comune di Mazzano, quando si verificano:
 - a. gravi calamità naturali;
 - b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 35 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020

ALLEGATO

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani:

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.